

Congedo straordinario

Portatore di handicap è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

L'**handicap** assume connotazione di **gravità** se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

CONGEDO STRAORDINARIO

(L. 388/2000 art. 80, comma 2)

(D.Lgs. 26.03.2001 n° 151)

A CHI SPETTA

(circ. 112 del 3.8.2007)

Ai lavoratori dipendenti **anche se a tempo determinato** (tali lavoratori possono essere anche **stranieri, apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale** . Circ. 64/2001).

I dipendente di Imprese dello Stato , degli Enti pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto, dovranno presentare regolare **domanda solo al proprio datore** di lavoro, in quanto per il congedo straordinario non si applica quanto previsto dal D.L. n. 112/2008 (circ. n. 114/2008)

- ❖ **coniugeconviventedella persona** gravemente disabile in via prioritaria (circ. 112 del 3.8.2007 , circ.n. 41 del 16.03.2009);
- ❖ **genitori naturali o adottivi e affidatari**del portatore di handicap grave, **anche se l'altro genitore non ne ha diritto**(Circ. 138/2001, punto 1), nei seguenti casi (circ. 112 del 3.8.2007 , circ.n. 41 del 16.03.2009);
 - ❖ il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge
 - ❖ il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo
 - ❖ il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato per lo stesso soggetto e negli stessi periodi del congedo stesso
- ❖ **fratelli o sorelle**(anche adottivi) - **alternativamente -conviventi**con il soggetto gravemente handicappato qualora si verificano ambedue delle seguenti condizioni:
 - ❖ entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili in maniera permanente(circ. 107/2005 - circ. 112 del 3.8.2007);
 - ❖ il fratello gravemente handicappato non sia coniugato o non conviva con il coniuge. Nel caso in cui invece sia coniugato e convivente con il coniuge, ai fratelli spetterà solo se:
 - ❖ - il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
 - ❖ - il coniuge abbia rinunciato a godere, per lo stesso soggetto e negli stessi periodi, del congedo.

(circ. 112 del 3.8.2007);

- ❖ **figlio convivente** *(circ. 41 del 16.3.2009 - sentenza Corte Costituzionale n. 19 del 2009) con il soggetto gravemente handicappato **si verificano le seguenti quattro condizioni:**
- ❖ il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure se coniugato e convivente con il coniuge **dovrà ricorrere una delle seguenti condizioni:**
- ❖ - il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
- ❖ - il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere nei medesimi periodi del congedo in esame;
- ❖ entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
- ❖ il genitore portatore di handicap grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure qualora abbia altri figli conviventi ricorra una delle seguenti situazioni: - tali figli (non il richiedente) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi; - i figli conviventi (non il richiedente) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo nel medesimo periodo.
- ❖ il genitore portatore di handicap grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi oppure qualora conviva con un fratello ricorra una delle seguenti situazioni: - il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; - il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere nello stesso periodo del congedo in esame.

* **concetto di convivenza:** per convivenza si deve far riferimento, esclusivamente alla **residenza** intesa come luogo in cui la persona ha **dimora abituale** ai sensi dell'art. 43 codice civile (Msg. n. 19583 del 02/09/2009); nessuna rilevanza viene attribuita alla cosiddetta "residenza anagrafica" (circ. 48 del 2.02.1993 lett. B nota 1). Qualora il richiedente i permessi abbia la residenza nello stesso Comune , stesso indirizzo (identità di stabile e numero civico) ma interni diversi ,del genitore disabile il congedo straordinario può essere concesso in quanto ciò non pregiudica l'effettività e la continuità dell'assistenza (Msg. n.6512 del 04.03.2010).

RIESAME circ.n. 41 del 16.03.2009.

L'applicazione della nuova normativa riguardante gli aventi diritto può dar luogo al riesame delle richieste per i rapporti non ancora esauriti (qualora non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione)

PRESCRIZIONE circ.n. 41 del 16.03.2009.

L'indennità si prescrive nel termine di un anno decorrente dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo. art. 2963 C.C. ;

Ai fini del diritto alla indennità non è più necessario dimostrare l'impossibilità di prestare assistenza da parte di altri familiari conviventi 90/2007 - circ. 112 del 3.8.2007-

Per **assistenza** continuativa **ed** esclusiva al disabile si intende che l'assistenza dovrà avere i caratteri della **sistematicità e dell'adeguatezza** 90/2007- circ. 112 del 3.8.2007

La fruizione del beneficio spetta in via alternativa all'uno o all'altro genitore e, in caso di decesso o grave infermità dei genitori , all'uno o all'altro fratello o sorella se convivente, in **via prioritaria spetta al coniuge convivente.** (circ. 112 del 3.8.2007).

Il beneficio spetta per:

- ❖ il coniuge **convivente** in via prioritaria
- ❖ Il **figlio minore** **nehandicappato anche se non convivente** -il beneficio spetta anche se l'altro genitore non lavora;
- ❖ il **figlio maggiore** **nehandicappato convivente** -il beneficio spetta anche se l'altro genitore non lavora ;
- ❖ **il figlio maggiore** **nehandicappato non convivente**- il beneficio spetta solo se ricorrono i requisiti della **continuità ed esclusività** dell'assistenza,
- ❖ **il genitore convivente** qualora ricorrano le quattro condizioni sopra indicate - circ.n. 41 del 16.03.2009;

NON SPETTA

(Circ. 64/2001 punto 2)

- ❖ Ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- ❖ ai lavoratori a domicilio;
- ❖ ai lavoratori agricoli giornalieri;
- ❖ in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause contrattuali;
- ❖ quando la persona handicappata da assistere presta, a sua volta, attività lavorativa durante il periodo di godimento del congedo (circ. 64/2001, punto 3).
- ❖ quando la persona handicappata da assistere sia ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) circ. 90/2007 punto 6 .
- ❖ nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti L. 104/1992

LA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

IDONEITÀ DELLA CERTIFICAZIONE L 104/1992

La **certificazione provvisoria** di handicap in situazione di gravità rilasciata dal medico specialista ASL **deve specificare** , per essere ritenuta idonea, oltre alla diagnosi, anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina con assunzione da parte del medico di responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza. **circ. 32/2006 punto 2**

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

La **certificazione provvisoria** rilasciata dal medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso la ASL, può essere considerata provvisoriamente, e quindi **presentata** , solo dopo che siano trascorsi **90 giorni dalla domanda** alla Commissione della ASL nel caso in cui la Commissione stessa non abbia ancora emesso il provvedimento di gravità dell'handicap. Qualora la su citata Commissione **non si pronunci entro 90 giorni** dalla richiesta di riconoscimento dell'handicap grave, la **certificazione provvisoria avrà efficacia fino all'accertamento definitivo** circ. 53/2008 punto 5.

In caso di **patologie oncologiche** la **certificazione provvisoria** potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi **15 giorni dalla domanda** alla Commissione della ASL, infatti l'accertamento dell'handicap dei malati oncologici subisce un iter accelerato (accertamento entro 15 giorni dalla domanda, efficacia immediata - L. 80/del 9.3.2006 - msg. n. 8151/2007, circ. 53/2008

La **domanda per il diritto** a fruire dei congedi straordinari all'INPS e al datore di lavoro dovrà essere **presentata trascorsi 90 giorni (15 in caso di patologia oncologica)** dalla data di presentazione della richiesta alla Commissione ASL di riconoscimento di Handicap grave. Se entro quell'arco temporale (90 giorni o 15) la Commissione ASL di competenza non avrà emanato il provvedimento la **certificazione provvisoria avrà validità fino all'accertamento definitivo** circ. 53/2008 punto 5.

Qualora la Commissione ASL emani un provvedimento di **riconoscimento temporaneo** dell'handicap grave allo scadere del quale il lavoratore faccia **di nuovo domanda** dei congedi straordinari, la **certificazione provvisoria** dello specialista potrà essere presa in considerazione **trascorsi 90 giorni o 15 dalla nuova** domanda di riconoscimento di handicap grave alla Commissione ASL.

Ai fini della concessione dei congedi **il lavoratore, dovrà allegare alla domanda:**

- ❖ - **copia della richiesta** presentata alla Commissione ASL e solo se tale richiesta sia stata presentata almeno 90 giorni prima potrà essere presa in considerazione la certificazione provvisoria;
- ❖ - **dichiarazione liberatoria** nella quale il lavoratore si impegna alla restituzione delle prestazioni che, in caso di certificazione provvisoria, risultassero indebite alla fine del procedimento circ. 32/2006 punto 3 - circ. 53/2008 punto 5.

Se la **richiesta dei congedi** viene effettuata **prima** che siano trascorsi **90 giorni (o 15 in caso di patologia oncologica)** dalla data della domanda per il riconoscimento dell'handicap alla Commissione della ASL, la domanda per la fruizione dei congedi **stessa sarà respinta con l'annotazione** che potrà essere **riesaminata solo** alla luce del provvedimento definitivo di riconoscimento dell'handicap grave rilasciato dalla Commissione su menzionata.

- ❖ qualora la Commissione ASL **non riconosca** gravità dell'handicap, si procederà al recupero delle prestazioni erogate in quanto divenute indebite circ. 32/2006;
- ❖ qualora la Commissione ASL **riconosca** situazione di gravità **ab origine**, si potrà riesaminare la richiesta e procedere ad accogliere la prima domanda a suo tempo respinta.

Recupero delle prestazioni erogate

Il recupero delle prestazioni erogate avverrà solo dopo la verifica ,da parte del Centro Medico Legale della Sede INPS, del provvedimento definitivo della Commissione Medica di Verifica con il **disconoscimento della condizione di handicap grave** msg. n. 8151/2007. Solo qualora tale disconoscimento **non** abbia convalidato **ab origine** lo stato di handicap grave, le Sedi INPS provvederanno, in misura totale, **al recupero delle prestazioni indebitamente concesse** .

Si procederà, invece, al recupero dei benefici fruiti oltre il periodo di **temporanea sussistenza** dell'handicap con riferimento al provvedimento definitivo della Commissione Medica di Verifica. msg. n. 8151/2007

MEDICO ABILITATO

La certificazione provvisoria di handicap in situazione di gravità **deve essere rilasciata dal medico specialista** , per medico specialista si intende **anche il medico dell'Ospedale** purché:

- ❖ - se medico dell'Ospedale che visita ambulatorialmente, sia specialista nella patologia denunciata;
- ❖ - se medico dell'Ospedale che segue in corsia il soggetto, il requisito specialistico transita dal medico al reparto e quindi è sufficiente che il medico sia specializzato nelle patologie di interesse;

per medico dell'Ospedale inoltre si intende il medico della struttura di ricovero pubblica o privata equiparata alla pubblica.**circ. 32/2006 punto 1.**

Il medico dell'INPS **non potrà** rettificare il giudizio sull'handicap e/o sulla situazione di gravità espresso né nella certificazione provvisoria né in quello definitivo della Commissione ASL.**Potrà** invece esprimere giudizio per opportuna cognizione e relativa congruità fra patologia di specie e fruibilità dei benefici quando il lavoratore richiedente, in presenza nel proprio nucleo familiare di altri componenti che potrebbero prestare assistenza al disabile e qualora alleghino alla domanda certificazioni sanitarie che certifichino l'impedimento dell'assistenza, o altri casi ritenuti problematici (circ. 37/1999 e Circ. 133/2000) **circ. 32/2006 punto 4 e 5.**

I REQUISITI

- ❖ essere coniuge **convivente**- circ. 112 del 3.8.2007-
- ❖ essere **genitori naturali**, adottivi **eaffidatari**(Circ. 138/2001, punto 1) - circ. 112 del 3.8.2007 qualora il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge, il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo oppure il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato per lo stesso soggetto e negli stessi periodi del congedo stesso;
- ❖ essere **fratelli o sorelle**(anche adottivi) conviventi con il soggetto handicappato qualora entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili in maniera permanente (circ. 107/2005)- (circ. 112 del 3.8.2007), il fratello gravemente handicappato non sia coniugato o non conviva con il coniuge. Nel caso in cui invece il fratello handicappato sia coniugato e convivente con il coniuge, ai fratelli spetterà solo se il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo, il coniuge abbia rinunciato a godere, per lo stesso soggetto e negli stessi periodi, del congedo. (circ. 112 del 3.8.2007). Lo stato di inabilità dovrà essere comprovato da documentazione (riconoscimento di invalidità civile, di rendite INAIL, di pensioni di invalidità INPS o altre provvidenze comunque denominate, da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale) (circ. 107/2005);
- ❖ **essere figli conviventi** *(circ. 41/2009) qualora:
 - ❖ 1. il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure se coniugato e convivente con il coniuge **dovrà ricorrere una delle seguenti condizioni**:
 - ❖ il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
 - ❖ il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere nei medesimi periodi del congedo in esame;
 - ❖ 2. entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
 - ❖ 3. il genitore portatore di handicap grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure qualora abbia altri figli conviventi ricorra una delle seguenti situazioni: - tali figli (non il richiedente) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi; - i figli conviventi (non il richiedente) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo nel medesimo periodo.
 - ❖ 4. il genitore portatore di handicap grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi oppure qualora conviva con un fratello ricorra una delle seguenti situazioni: - il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; - il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere nello stesso periodo del congedo in esame.

* **concetto di convivenza**: per convivenza si deve far riferimento, esclusivamente alla **residenza** intesa come luogo in cui la persona ha **dimora abituale** ai sensi dell'art. 43 codice civile (Msg. n. 19583 del 02/09/2009); nessuna rilevanza viene attribuita alla cosiddetta "residenza anagrafica" (circ. 48 del 2.02.1993 lett. B nota 1). Qualora il richiedente i permessi abbia la residenza nello stesso Comune , stesso indirizzo (identità di stabile e numero civico)ma interni

diversi, del genitore disabile il congedo straordinario può essere concesso in quanto ciò non pregiudica l'effettività e la continuità dell'assistenza (Msg. n.6512 del 04.03.2010).

- ❖ essere **lavoratori dipendenti e in costanza di attività lavorativa anche a tempo determinato** (Circ. 138/2001, punto 1) **anche se stranieri, apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale.**
- ❖ avere accertata **la situazione di gravità dell'handicap** del familiare gravemente handicappato (ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/92), dall'apposita commissione della Asl (Circ. 20/2004) e che si abbia titolo a fruire dei benefici di cui all' art. 33 commi 1,2 e 3 della L. 104/92 (art. 4 punto 4 bis Circ. 64/2001, All. 1);
- ❖ **non esserci il ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore) del familiare gravemente handicappato infatti nel in caso di ricovero a tempo pieno non si ha diritto al beneficio circ. 90/2007 punto 6, si fa eccezione a quanto detto, nel caso di bambino portatore di handicap grave di età inferiore a 3 anni, purché il ricovero sia finalizzato a intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo per il quale sia documentato dai sanitari ospedalieri il bisogno dell'assistenza (da parte del genitore o fratello) oppure qualora il familiare anche di età superiore a tre anni gravemente handicappato sia in coma vigile e/o in situazione terminale situazione quest'ultima soggetta a valutazione del Centro Medico legale della sede competente circ. 90/2007 punto 7;**

CRITERI DI CONCEDIBILITÀ

Criteri di concedibilità circ. 90/2007

Il congedo straordinario può essere fruito pur in presenza nel nucleo familiare del soggetto gravemente handicappato di **familiari non lavoratori conviventi** in grado di dare assistenza circ. 90/2007 punto 1;

La persona disabile potrà scegliere nell'ambito degli aventi diritto la persona che gli debba prestare assistenza, circ. 90/2007 punto 2;

L'assistenza continuativa ed esclusiva potrà anche non essere quotidiana purché assuma i caratteri della **sistematicità** e dell' **adeguatezza** circ. 90/2007 punto 3;

I benefici possono essere riconosciuti anche ai lavoratori che risiedono o lavorano (personale di volo, personale viaggiante ferroviario o marittimo ecc.) in luoghi distanti dalla residenza di fatto del disabile (quando il tempo necessario per coprire tale distanza superi i sessanta minuti, ma che comunque, prestano una assistenza **sistematica ed adeguata** msg 15021/2007. In tal caso il richiedente dovrà produrre un **Programma di assistenza, da riprodurre annualmente**, a firma congiunta con la persona con disabilità (ovvero del suo amministratore di sostegno o tutore legale), tale Programma di assistenza sarà presentato **al solo datore di lavoro** circ. 53/2008 punto 3. **Il Programma di assistenza conterrà la pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile** msg 15021/2007 e cioè:

- ❖ **-motivazioni**(visite mediche programmate, sostituzione di personale preposto all'assistenza ecc.);
- ❖ **-piano mensile di utilizzo dei permessi.**msg 15021/2007

Il Programma di assistenza dovrà essere riproposto preventivamente qualora intervengano variazioni significative (annullamento del programma, ricovero a tempo pieno del disabile, slittamento di date ecc) al solo datore di lavoro circ. 53/2008 punto 3

La esclusività dell'assistenza non esclude qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata infatti è compatibile con il personale badante e con l'assistenza "non profit" anche se proveniente da strutture pubbliche circ. 90/2007 punto 5;

In caso di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore) **non si ha diritto** al beneficio circ. 90/2007 punto 6, si fa

eccezione a quanto detto:

- ❖ nel caso di bambino portatore di handicap grave di età **inferiore a 3 anni purché il ricovero** sia finalizzato a **intervento chirurgico** oppure a **scopo riabilitativo** per il quale sia documentato dai sanitari ospedalieri il bisogno dell'assistenza da parte di parente o affine entro 3° grado (genitore o fratello) oppure nel caso in cui il soggetto gravemente handicappato sia **in coma vigile e/o in situazione terminale** situazione quest'ultima soggetta a valutazione del Centro Medico legale della sede competente circ. 90/2007 punto 7;

La scelta di chi all'interno della famiglia presterà assistenza continuativa ed esclusiva, potrà essere fatta con **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (sul modello di domanda stesso) dal portatore di handicap grave circ. 90/2007 punto 8.

Resta salvo il diritto/dovere della Pubblica Amministrazione di verificare la veridicità della dichiarazione di cui sopra e, il permanere del diritto a fruire dei suddetti benefici, in caso di disabilità in situazione di gravità temporaneamente concesso dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92 circ. 90/2007 punto 9.

CONTINUITÀ

CONTINUITÀ (*) **La continuità** consiste nella **sistematica e adeguata** assistenza all'handicappato per le sue necessità **non necessariamente** quotidiane (circ.90/2007 punto 3 - circ. 112 del 3.8.2007)

La lontananza dall'abitazione dell'handicappato per motivi di residenza o di lavoro, non è motivo di mancata assistenza, se l'abitazione dell'handicappato risulta essere molto distante dalla località dove il richiedente i permessi esplica l'attività lavorativa, pur avendo lo stesso **la residenza** nella stessa località dove risiede la persona handicappata, convivente o non, i benefici possono essere riconosciuti. Tali congedi possono essere riconosciuti anche al personale di volo, personale viaggiante ferroviario o marittimo ecc. Vista la situazione di lontananza il richiedente dovrà produrre un **Programma di assistenza** a firma congiunta con la persona con disabilità (ovvero del suo amministratore di sostegno o tutore legale), tale Programma sarà presentato al **solo datore di lavoro** in quanto lo stesso ha il diritto-dovere di verifica in concreto dei requisiti di legge per la concessione dei permessi citati. circ.n. 53/2008

ESCLUSIVITÀ

ESCLUSIVITÀ (**)**L'esclusività** deve essere intesa nel senso che chi richiede i congedi sia l'unico a chiederli in quel periodo per prestare assistenza all'handicappato. (Circ. 133/2000 punto 2.3.2) **Esclusività non significa però l'assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata** infatti è compatibile con il personale badante e con l'assistenza "non profit" anche se proveniente da strutture pubbliche circ. 90/2007 punto 5. Il ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore) **non dà diritto** al beneficio circ. 90/2007 punto 6, **fa eccezione** a quanto detto:

- ❖ - il caso di bambino portatore di handicap grave di età inferiore a **3 anni**, qualora **il ricovero** sia finalizzato a **intervento chirurgico** oppure sia a **scopo riabilitativo** e per il quale sia documentato dai sanitari ospedalieri il bisogno dell'assistenza da parte di familiari (genitore o fratello) circ. 90/2007 punto 7 oppure
- ❖ - anche se di età superiore a tre anni la persona handicappata grave sia **in coma vigile e/o in situazione terminale** situazione quest'ultima soggetta a valutazione del Centro Medico legale della sede competente circ. 90/2007 punto 7.

LA DURATA

(Circ. 64/2001, punto 3)

Due anni nell'arco della vita lavorativa.

Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto.

In caso di **pluralità di figli handicappati il beneficio spetta per ciascun figlio** sia pure nei limiti previsti dalle disposizioni della legge 104/92 e tenendo conto che **tali periodi di congedo straordinario rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di permesso, anche retribuito, per gravi e documentati motivi familiari.**

Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio"; infatti un ulteriore periodo biennale per altri figli handicappati è ipotizzabile **solo per l'altro genitore** (ovvero nei casi previsti per i fratelli o sorelle o il coniuge), con **decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per gravi e documentati problemi familiari.**

Il beneficio non è concedibile se la persona handicappata da assistere presta, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo da parte degli aventi diritto (coniuge, padre, madre, fratelli o sorelle in caso di morte di entrambi i genitori).

N.B.: Il beneficio è frazionabile a giorni interi.

Tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria la ripresa del lavoro.

FRAZIONABILITÀ

Considerato che, come detto, il beneficio è **frazionabile** anche a giorni (interi), l'indennità (pari alla retribuzione effettiva, oppure a quella inferiore connessa ai limiti massimi annui suddetti), è da corrispondere per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto.

A proposito della frazionabilità si precisa che analogamente alle astensioni facoltative dal lavoro (congedi parentali), ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria -perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche- l'effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie. Ciò non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo al titolo in argomento non possano essere ammessi periodi di ferie (o di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo straordinario. Significa invece che due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi).

Le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo straordinario messaggio n. 28379 del 25.10.2006 -.

Quanto precede vale anche in caso di part-time orizzontale. In caso di variazioni successive nell'orario di lavoro previsto nel corso del periodo di congedo richiesto, (passaggio da un periodo part-time orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o viceversa) la retribuzione va ridimensionata per adeguarla a quella che effettivamente verrebbe meno per effetto della fruizione del congedo straordinario: la retribuzione mensile a cui far riferimento è sempre quella effettiva con il limite di 40.424,77 milioni di Lire rapportate ad anno -); per le frazioni di mese si richiamano i criteri di cui alla circolare n. 182 del 4.8.1997, par. 1.

Il beneficio invece non è riconoscibile, **per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa**, come ad es. in caso di **part-time verticale** per i periodi non retribuiti.

Se il congedo viene fruito per **frazioni di anno**, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di beneficio, l'anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.

A partire dall'anno 2002 il limite di Lire 70.000.000 è rivalutato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

LA DECORRENZA

Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono **dalla data indicata sulla domanda**.

QUANTO

L'indennità è corrisposta nella misura della retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.) per un limite, rapportato ad un anno, inferiore o pari a € 36.151,98 (70 milioni di lire), riferito all'anno 2000 (Circ. 64/2001, punto 4). Per tale limite si intende il **tetto massimo complessivo annuo ripartito fra indennità economica ed accredito figurativo della contribuzione** circ. 14/2007.

Nel caso di congedo straordinario richiesto durante la sospensione parziale dell'attività lavorativa con intervento della Cassa Integrazione Guadagni (**CIG ad orario ridotto**) l'indennità va calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita, al netto del trattamento integrativo msg. n. 027168 del 25.11.2009.

In caso di sottoscrizione di un **contratto di solidarietà** con riduzione dell'orario di lavoro, l'indennità per congedo straordinario deve essere parametrata all'ultima retribuzione percepita, decurtata del contributo statale previsto per i contratti di solidarietà msg. n. 027168 del 25.11.2009.

A partire **dall'anno 2002** il limite di € 36.151,98 è **rivalutato annualmente** sulla base delle **variazioni ISTAT**:

- ❖ anno **2006** € **40.424,77** e l'importo massimo dell'indennità è di € **30.463,00**
- ❖ anno **2007** € **41.233,26** e l'importo massimo dell'indennità è di € **31.002,00** circ. 83/2007
- ❖ anno **2008** € **41.934,23** e l'importo massimo dell'indennità è di € **31.529,00** circ. 52/2008
- ❖ anno **2009** € **43.276,13** e l'importo massimo dell'indennità è di € **32.538,00** circ. 38/2009
- ❖ anno **2010** € **43.579,06** e l'importo massimo dell'indennità è di € **32.766,00** circ. n. 37/2010

L'accredito figurativo della contribuzione per periodi di congedo straordinario **non** è subordinato alla presentazione della domanda. L'importo della retribuzione figurativa non potrà superare quello settimanale indicato nella tabella, per i congedi fruiti a settimane intere, o quello giornaliero indicato nella tabella, per i congedi fruiti a giornate circ. 14/2007.

Quanto precede vale anche per il part-time orizzontale.

In caso di **part-time verticale**, invece, il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa (non retribuiti).

LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

(Circ. 85/2002, punto 1 - circ. 14/2007)

Il **periodo** di fruizione del congedo straordinario di cui trattasi è **coperto da [contribuzione figurativa](#)** valida per il diritto e per la misura della pensione.

L'accredito dei contributi sarà effettuato tenendo conto di quanto fornito dai datori di lavoro attraverso le denunce individuali "Congedi art. 42 D.Lgs:151/01", nella sezione 3 della Parte C caselle 48 e 49 .

Per i congedi fruiti a partire da gennaio 2005, con l'entrata in vigore della denuncia mensilizzata, la "retribuzione figurativa" sarà uguale all'importo comunicato dai datori di lavoro a titolo di "differenza da accreditare".circ. 14/2007

I datori di lavoro dovranno compilare la denuncia mensile delle retribuzioni e in corrispondenza del codice MC1 comunicare l'importo delle differenze da accreditare. L'importo della retribuzione figurativa non potrà superare quello massimo settimanale , per i congedi fruiti a settimane intere, o quello massimo giornaliero , per i congedi fruiti a giornate circ. 14/2007

I datori di lavoro, dovranno altresì determinare il periodo massimo fruibile dagli interessati tenendo in considerazione gli eventuali periodi di congedo già richiesti, a prescindere dalla circostanza che, per tali ultimi periodi, siano stati o meno richiesti il riscatto o la prosecuzione volontaria.

TABELLA VALORI MASSIMI INDENNITÀ E RETRIBUZIONE FIGURATIVA

Valori massimi dell'indennità economica e della retribuzione figurativa accreditabile						
Anno	Importo complessivo annuo	Importo massimo indennità		Importo massimo retribuzione figurativa		
		Annuo	Giornaliero	Annuo	Settimanale	Giornaliero
2001	36.151,98	27.243,00	74,64	27.243,00	523,91	74,64
2002	37.128,09	27.879,00	76,65	27.879,00	538,06	76,65
2003	38.019,16	28.650,00	78,49	28.650,00	550,97	78,49
2004	38.969,64	29.367,00	80,24	29.367,00	564,74	80,24
2005	39.749,03	29.954,00	82,07	29.954,00	576,04	82,07
2006	40.424,77	30.463,00	83,46	30.463,00	585,83	83,46
2007	41.233,26	31.002,00	84,94	31.002,00	596,19	84,94
2008	41.934,23	31.529,00	86,14	31.529,00	606,33	86,14
2009 circ. 52	43.276,13	32.538,00	89,15	32.538,00	625,73	89,15
2010 circ. 38	43.579,06	32.766,00	89,77	32.766,00	630,11	89,77
2010 circ. 37						

LA COMPATIBILITÀ CON ALTRI PERMESSI

(Circ. 64/2001, punto 7)

- ❖ **non è possibile** fruire del **congedo straordinario** e dei **permessi art. 33 legge 104/92**, per lo stesso disabile nelle stesse giornate, i due benefici possono essere percepiti nello stesso mese ma in giornate diverse circ.n. 53/2008;
- ❖ quando nello stesso mese si stà fruendo dei permessi retribuiti L. 104/92
- ❖ il verificarsi per lo stesso soggetto di altri eventi che potrebbero giustificare l'astensione dal lavoro durante la fruizione del congedo, non determina interruzione del congedo stesso (Circ. 64/2001, punto 7);
- ❖ gli eventi di **malattia certificata e maternità** consentono l'interruzione del congedo straordinario solo se non sono trascorsi più di 60 giorni dall'inizio della sospensione dal lavoro (Circ. 64/2001, punto 7);
- ❖ il **congedo parentale** (astensione facoltativa) e il congedo per la malattia del medesimo figlio handicappato nello **stesso periodo**, da parte **dell'altro genitore, è cumulabile** con il congedo straordinario msg. n. 22912 del 20.09.2007;
- ❖ i giorni di permesso ex legge 104/92 e i congedi per la malattia del medesimo figlio non possono essere fruiti contemporaneamente all'astensione facoltativa da parte dello stesso genitore nella stessa giornata;
- ❖ è possibile godere contemporaneamente da parte di un genitore dell'astensione facoltativa e da parte dell'altro dei permessi ex legge 104/92.

Congedo straordinario in corso di Cassa Integrazione Guadagni (**CIG**)
msg. n. 027168 del 25.11.2009

- ❖ se il lavoratore è già in **sospensione totale** dal rapporto di lavoro, non può presentare richiesta di congedo straordinario in quanto già assente dal lavoro ad altro titolo;
- ❖ se la domanda di congedo straordinario è presentata durante la **sospensione parziale** dell'attività lavorativa con intervento della CIG, il lavoratore percepirà il trattamento di CIG per le ore di riduzione dell'attività lavorativa e l'indennità per congedo straordinario per le restanti ore in relazione alla prestazione lavorativa svolta.
- ❖ se il lavoratore è già in congedo straordinario, richiesto prima che l'azienda abbia disposto il collocamento del personale dipendenti in CIG, sia ridotta che a zero ore, verrà indennizzato il congedo straordinario.

N.B.: La fruizione del congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO

(Circ.64/2001,punto 6)

L'indennità in questione è **anticipata dal datore di lavoro** con la possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.

LA DOMANDA

La domanda compilata sui modelli appositamente predisposti, va presentata **all'Inps in 2 copie** una delle quali sarà restituita all'interessato con l'attestazione da parte dell'Inps della ricezione, per la consegna al datore di lavoro. L'Inps emetterà una **lettera di accoglimento o di reiezione** (sia in caso di pagamento diretto che a conguaglio) che sarà inviata al lavoratore, all'azienda ed eventualmente al patronato. Dopo la ricezione della lettera di accoglimento il datore di lavoro sarà autorizzato ad erogare la prestazione dopo aver effettuato le dovute verifiche sulla documentazione presentata. (msg 6270/2009 - stampa delle lettere di accoglimento e reiezione)

Sulla domanda dovrà essere indicato:

- ❖ **il periodo di congedo che si intende fruire.** In caso di modifica di tale periodo dovrà essere presentata ,con le stesse modalità, una nuova domanda rettificativa della precedente;
- ❖ dovrà essere prodotta **dichiarazione dell'altro genitore di non aver fruito del beneficio.**

Dovrà essere allegata:

- ❖ **la documentazione**(anche in copia dichiarata autentica)**relativa all'accertamento dellagravità dell'handicap;**
- ❖ dichiarazione di responsabilità sul fatto **chenon sono intervenute nel frattempo variazioni**nel riconoscimento **della gravità dell'handicap;**
- ❖ **provvedimento di affidamento**(nel caso di figlio affidato);
- ❖ **Programma di assistenza** circ. 90/2007 (da produrre esclusivamente dai lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità -, quando il tempo per coprire tale **distanza superi i 60 minuti**) e che prestano al disabile un'assistenza **sistematica ed adeguata**). **Il Programma di assistenza dovrà essere riproposto preventivamente qualora intervengano variazioni significative sia al datore di lavoro che all'INPS.** Il Programma di assistenza dovrà essere a firma congiunta con la persona con disabilità (ovvero del suo amministratore di sostegno o tutore legale). msg 15021/2007
- ❖ i fratelli richiedenti i congedi dovranno presentare la **documentazione** attestante lo stato di totale inabilità (riconoscimento di invalidità civile, di rendite INAIL, di pensioni di invalidità INPS o altre provvidenze comunque denominate, da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale. circ. 107/2005) dei genitori.

I MODELLI

modello HAND 4 : congedo straordinario per i genitori con figli o affidati con disabilità grave

modello HAND 5 : congedo straordinario per il fratello o la sorella di una persona con disabilità grave

modello HAND 6 : congedo straordinario per il coniuge di una persona con disabilità

modello HAND 7 : congedo straordinario per il genitore con disabilità grave

INABILITÀ TOTALE

Lo stato di totale inabilità dovrà essere comprovato da documentazione (riconoscimento di invalidità civile, di rendite INAIL, di pensioni di invalidità INPS o altre provvidenze comunque denominate, da cui sia rilevabile lo stato di invalidità totale. circ. 107/2005.